



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Assicurazione contro il terremoto: come evitare una dichiarazione errata

Autore: Redazione | 22/09/2018



Devo assicurare degli immobili contro il terremoto, ma l'assicurazione richiede i piani totali dei palazzi in cui sono ubicati e l'anno di costruzione. A fini assicurativi, i piani interrati, gli ammezzati e il superattico vanno considerati come piani? Cosa accade in caso di dichiarazione errata in buona fede, per la presenza di summenzionati o per errori nell'anno di costruzione dei palazzi, dato di non facile

reperibilità?

Con riguardo alla dichiarazione da effettuare all'**assicurazione**, ai fini della copertura è considerato come "piano" qualsiasi superficie calpestabile all'interno dell'**edificio** da assicurare.

Pertanto, nel caso di specie, questi piani dovranno essere conteggiati ai fini della **polizza** assicurativa; si correrebbe, altrimenti, il rischio di una **dichiarazione** errata che potrebbe essere considerata fraudolenta dai periti assicurativi, facendone conseguire un'invalidità contrattuale.

Infatti, l'art. 1892 del codice civile stabilisce che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

Pertanto, secondo il legislatore, il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato (Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, n. 19520).

Gli elementi che, dunque, portano all'annullamento del contratto di assicurazione, sono tre e precisamente:

- a) la dichiarazione fatta dall'assicurato è risultata inesatta, o reticente;
- b) questa dichiarazione falsa è stata resa con dolo o colpa grave;
- c) la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.

Queste tre condizioni non sono alternative, ma devono sussistere tutte affinché l'assicurazione possa ottenere l'annullamento del contratto.

In questo caso, l'assicuratore dovrà esercitare il diritto di impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, pena la decadenza di quell'azione.

Ovviamente, in caso di controversia, il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in Cassazione solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa (Cassazione civile, sez. III, 11/01/2017, n. 416).

Nel caso specifico, esistendo un dubbio sull'età anagrafica dell'anno di costruzione degli edifici, un'eventuale indicazione errata, poi smentita da documenti pubblici, potrebbe provocare il venir meno della tutela assicurativa richiesta.

Tanto premesso, se l'interesse del lettore è quello di realmente proteggere i suoi immobili da un eventuale terremoto, si consiglia di confrontarsi con il suo assicuratore e di chiarire con lo stesso eventuali dubbi sull'anno di costruzione degli stessi.

Questo perché, rischiando una dichiarazione dubbia, un domani lo stesso si ritroverebbe non solo privo della copertura assicurativa, in caso di disastro naturale derivante da un **terremoto**, ma le somme esborsate per i premi assicurativi sarebbero praticamente perse, senza possibilità alcuna di recupero.

Difatti, in presenza di documenti catastali o, comunque, di provenienza pubblica, sarebbe impossibile per il lettore provare la sua buona fede, stante l'ordinaria diligenza richiesta in questo caso dal legislatore.

Se, invece, l'assicurazione agli immobili deve essere fatta per altro motivo, diverso da quello che può essere il reale interesse alla tutela degli edifici (si pensi ad un obbligo derivante dalla legge, o da rapporti con terze persone), in questo caso il lettore potrebbe anche rischiare una dichiarazione errata, poiché formalmente avrebbe raggiunto quello che è il suo obiettivo: stipulare un contratto assicurativo per gli edifici in oggetto.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Salvatore Cirilla***